

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 74/2003****del 20 giugno 2003****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2003 del 16 maggio 2003 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione, del 30 ottobre 2002, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 R 1937**: Regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione, del 30 ottobre 2002 (GU L 297 del 31.10.2002, pag. 3).»*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1937/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ⁽³⁾.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 297 del 31.10.2002, pag. 3.

⁽³⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.